



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

INTEGRAZIONE alle Relazioni su novità normativa nn. 96 e 110/2022.

Rel. n. 8

Roma, 08 febbraio 2023

OGGETTO: PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE.

Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 26 novembre 2021 - Modifiche alla disciplina transitoria apportate dalla l. n. 197 del 2022 - Anticipazione dell'efficacia - Proroga della disciplina emergenziale disposta dal d.l. n. 198 del 2022 - Conseguenze.

Oggetto della relazione

Modifiche introdotte dalla l. 197 del 2022. e dal d.l. n. 198 del 2022 (disposizioni transitorie)

SOMMARIO:

- 1. Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021.**
- 2. Le modifiche alla disciplina transitoria introdotte dalla l. n. 197 del 2022.**
- 3. La proroga della disciplina emergenziale disposta dal d.l. n. 198 del 2022.**

1. Il d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della l. n. 206 del 2021.

Il 28 settembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto legislativo¹ che attua la riforma del processo civile, delegata al Governo con la l. n. 206 del 2021², approvata dal Parlamento in data 25 novembre 2021.

Il decreto legislativo afferente alle riforme al codice di procedura civile è stato firmato il 10 ottobre 2022 ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 ottobre 2022 con il n. 149.

¹ D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, recante attuazione della l. n. 206 del 2021.

² L. n. 206 del 26 novembre 2021.

Il testo di decreto legislativo elaborato dal Governo, come risulta dalla Relazione illustrativa³, si propone di realizzare il riassetto "formale e sostanziale" della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi speciali, in funzione degli obiettivi di "semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile", nel rispetto della garanzia del contraddittorio e attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge.

All'esame del complessivo intervento normativo, che non è integralmente sostitutivo del codice e delle altre fonti dell'ordinamento processuale civile, ma si presenta come una organica revisione del processo civile di cognizione e degli ulteriori modelli giudiziali e stragiudiziali, sono state dedicate le due precedenti relazioni di questo ufficio n. 96 e n. 110 del 2022⁴, riguardanti rispettivamente il giudizio di cassazione ed il giudizio di primo grado e di appello.

Il 29 dicembre 2022, tuttavia, il quadro normativo è stato nuovamente modificato con due nuovi interventi inseriti, il primo, nella legge di approvazione del bilancio e, il secondo, nel decreto legge c.d. milleproroghe. In particolare, con il primo intervento, è stato modificato l'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, anticipando la data in cui gran parte della riforma del rito civile inizierà ad avere efficacia e sarà applicabile. Con il secondo intervento in via d'urgenza, è stata prorogata una piccola parte della disciplina speciale, che era stata introdotta durante l'emergenza pandemica da Covid-19, rientrando tra le misure finalizzate ad assicurare il distanziamento sociale e a ridurre la diffusione dei contagi.

Per facilitare la lettura del testo, le parti novellate risultano tutte inserite in apposito riquadro.

2. Le modifiche alla disciplina transitoria introdotte dalla l. n. 197 del 2022.

L'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 contiene la disciplina transitoria in materia di processo civile, al fine di regolamentare il passaggio dalla normativa precedente a quella nuova, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione. Il legislatore delegato, infatti, ha optato per un differimento dell'efficacia della riforma, individuando date diverse e diversi criteri di applicazione delle norme contenute nel d.lgs. predetto.

A tal fine, il primo comma, nella originaria formulazione, stabiliva in generale che le disposizioni dettate dal d.lgs. si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023. Poi erano previste diverse date per l'entrata in vigore di specifiche norme, quali quelle riguardanti l'obbligo di deposito telematico degli atti processuali di parte, le udienze da

³ Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206.

⁴ Relazione su novità normativa n. 96 del 6 ottobre 2022; Relazione su novità normativa n. 110 dell'1 dicembre 2022.

remoto ed a trattazione scritta, i giudizi di impugnazione, l'arbitrato ed il giudizio di cassazione.

In particolare, per le disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni, per i quali l'entrata in vigore è differita al 30 giugno 2023) di cui al Capo I del Titolo V *ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nonché per quelle relative allo svolgimento delle udienze da remoto, di cui all'art. 127 *bis* c.p.c., e alla facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. era prevista l'entrata in vigore, anche per i procedimenti pendenti:

- in data 1 gennaio 2023 presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione, per assicurare la continuità con la normativa in materia di processo telematico introdotta nella fase emergenziale della pandemia da Covid-19, la cui efficacia andava a scadere il 31 dicembre 2022;

- a decorrere dal 30 giugno 2023 presso i giudici di pace e il tribunale superiore delle acque pubbliche (anche per i procedimenti già pendenti), con facoltà, per il Ministro della giustizia, di individuare con propri decreti gli uffici già funzionalmente pronti nei quali anticipare la loro entrata in vigore, anche limitatamente ad alcune tipologie di procedimenti;

- dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei servizi telematici presso gli uffici giudiziari diversi da quelli sopra indicati, anche per i procedimenti civili già pendenti.

Si applicavano inoltre dal 30 giugno 2023:

- la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione, che doveva acquistare efficacia immediata nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data. Come sottolineato nella relazione illustrativa, rendere tale normativa applicabile ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal 30 giugno 2023 avrebbe significato differirne di anni l'attuazione;

- le norme in materia di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la risoluzione di questioni di diritto, introdotto dall'articolo 363-bis c.p.c., anche ai giudizi di merito pendenti a tale data;

- la normativa relativa ai procedimenti arbitrali, di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57⁵.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche alla disciplina del giudizio di cassazione, recate in particolare dall'art. 3, comma 28, ne era prevista l'applicazione anche a quei giudizi per i quali il ricorso risultasse già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, ma non fosse ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Tuttavia, l'art. 1, comma 380, della l. n. 197 del 2022 (legge di approvazione del bilancio) ha modificato l'art. 35 in esame in vari punti. La modifica più rilevante riguarda la data in cui

⁵ Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati A.G. n. 407 del 6 settembre 2022.

la parte più rilevante della riforma acquisterà efficacia: data che dal 30 giugno 2023 è stata anticipata al 28 febbraio 2023. Tale anticipazione, come può leggersi nei comunicati del Ministero della giustizia⁶, è stata resa necessaria a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea sul monitoraggio delle riforme previste dal PNRR.

È stata mantenuta ferma l'entrata in vigore, presso i tribunali, le corti di appello e la Corte di cassazione, dall'1 gennaio 2023 delle disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti (tranne che per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni, per i quali l'entrata in vigore è differita al 28 febbraio 2023); dello svolgimento delle udienze da remoto, di cui all'art. 127 *bis* c.p.c., e della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. Tali disposizioni trovano applicazione dall'1 gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti, al fine di assicurare la continuità con la disciplina emergenziale scaduta in data 31 dicembre 2022.

Va notato che alle suddette disposizioni è stato aggiunto l'art. 193, comma 2, c.p.c., relativo al giuramento del consulente tecnico d'ufficio. Infatti, il d.lgs. n. 149 del 2022 ha inserito un secondo comma all'art. 193 c.p.c., prevedendo che «In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.». La formulazione originaria dell'art. 35 del d.lgs. 149 del 2022 avrebbe determinato una discrasia, segnalata anche da questo Ufficio nella Relazione n. 110 del 2022. Infatti, l'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 193 c.p.c. (originariamente applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023) non era stata coordinata con quella relativa all'udienza cartolare, in quanto l'art. 127 *ter* c.p.c. era destinato ad entrare in vigore dall'1 gennaio 2023, anche per i procedimenti pendenti e, pertanto, senza soluzione di continuità rispetto all'ultima proroga della disciplina emergenziale, in scadenza al 31 dicembre 2022. Il problema si poneva perché il 31 dicembre 2022 avrebbe cessato di avere efficacia la apposita norma, introdotta nel periodo emergenziale dal d.l. n. 34 del 2020, che consentiva al consulente tecnico di depositare la sua dichiarazione con firma digitale, senza che fosse necessaria la sua comparizione personale in udienza.

Al fine di ovviare a tale discrasia, risulta opportunamente inserito l'art. 193, comma 2, c.p.c. tra quelli destinati a trovare applicazione dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti, parallelamente all'art. 127 *ter* c.p.c., che consente al giudice di sostituire l'udienza con lo scambio di note scritte, senza la presenza delle parti.

Quanto al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici ed al tribunale superiore delle acque pubbliche, è previsto che le disposizioni sull'udienza cartolare e da remoto e sul giuramento telematico del c.t.u. trovino applicazione

⁶ <https://www.gnewsonline.it/riforma-civile-il-capo-di-gabinetto-rizzo-incontra-anm-e-cnf-2/>.

dall'1 gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti, mentre si applicheranno dal 30 giugno 2023 le sole disposizioni relative all'obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori.

Altra importante modifica è quella relativa alla disciplina riformata del giudizio di appello (capi I e II del titolo III del libro secondo e artt. 283, 434, 436 *bis*, 437 e 438 c.p.c.), che acquisterà efficacia anch'essa dal 28 febbraio 2023, ma sarà applicabile non più nei confronti di tutte le impugnazioni proposte a sentenze depositate successivamente a tale data, bensì a tutte le impugnazioni proposte successivamente ad essa.

È rimasta, invece, ferma la disciplina transitoria relativa al giudizio di cassazione, in base alla quale le norme del capo III del titolo III del libro secondo e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data, ad eccezione degli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che trovano applicazione anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data dell'1 gennaio 2023, per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

È stata anticipata anche la data in cui diverrà efficace l'art. 363 *bis* c.p.c., sul rinvio pregiudiziale del giudice di merito, che troverà applicazione dall'1 gennaio 2023, anche ai procedimenti in quella data pendenti.

Inoltre, è stato aggiunto che le disposizioni di cui all'art. 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) del d.lgs. n. 149 del 2022 (in tema di esecuzione forzata), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023, mentre è stata mantenuta l'efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 delle disposizioni di cui agli artt. 4, comma 1, e 10, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, relative alla mediazione familiare ed alle abrogazioni in tema di affiliazione commerciale.

È stato, infine, corretto il riferimento al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, non del 20 marzo 2020, bensì del 2 novembre 2020, che continuerà a regolare i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili, fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 196 *duodecies*, comma 5, disp. att. c.p.c.

Testo originario del d.lgs. n. 149 del 2022	Modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 380)
Art. 35 Disciplina transitoria 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.	Art. 35 Disciplina transitoria 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

<p align="center">Testo originario del d.lgs. n. 149 del 2022</p>	<p align="center">Modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 380)</p>
<p>2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.</p> <p>3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.</p> <p><i>4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro</i></p>	<p>2. Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall'articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.</p> <p>3. Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell'articolo 196-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di</p>

<p align="center">Testo originario del d.lgs. n. 149 del 2022</p>	<p align="center">Modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 380)</p>
<p><i>della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi.⁷</i></p> <p>5. Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.</p> <p>6. Salvo quanto disposto dal comma 7, le norme di cui al capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e di cui al capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificate dal presente decreto, si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p> <p>7. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.</p> <p>8. Le disposizioni di cui all'articolo 363-bis del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti di merito pendenti alla data del 30 giugno 2023.</p> <p>9. <i>Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023⁸.</i></p>	<p>procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.</p> <p>4. Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023.</p> <p>5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.</p> <p>6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.</p> <p>7. Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023.</p> <p>8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.</p> <p>9. Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 10, comma 1, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.</p> <p>10. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per</p>

⁷ Non pare riprodotto nella nuova norma transitoria.

⁸ Non pare riprodotto nella nuova norma transitoria.

Testo originario del d.lgs. n. 149 del 2022	Modifiche apportate dalla l. n. 197 del 2022 (art. 1, comma 380)
<p>10. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano ad essere regolati dal decreto del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, previsto dall'articolo 83, comma 7, lettera f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.</p>	<p>l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, continuano ad applicarsi gli articoli 15 e 16 delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>11. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal presente decreto, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.</p>

La disciplina transitoria che regola attualmente le date in cui la riforma del rito civile, introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022, avrà efficacia può così riassumersi:

<p align="center">Art. 35 <i>Disciplina transitoria</i></p>	
<p>svolgimento delle udienze da remoto (art. 127 <i>bis</i> c.p.c.)</p> <p>sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte (art. 127 <i>ter</i> c.p.c.)</p> <p>giuramento sottoscritto e depositato telematicamente dal c.t.u. (art. 193, comma 2, c.p.c.)</p>	<p>Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso tribunali, corti di appello e Corte di cassazione</p> <p>Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche</p>
<p>obbligo di deposito telematico degli atti</p>	<p>Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti presso</p>

(tranne per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni)	tribunali, corti di appello e Corte di cassazione Dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti presso giudici di pace, tribunale per i minorenni, commissario per la liquidazione degli usi civici e tribunale superiore delle acque pubbliche
obbligo di deposito telematico degli atti per i dipendenti che stanno in giudizio in rappresentanza delle loro amministrazioni	Dal 28 febbraio 2023 anche ai procedimenti pendenti
la nuova disciplina in materia di giudizi di impugnazione	Alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023
rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione (art. 363 <i>bis</i> c.p.c.)	Dall'1 gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti
modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione (artt. 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380 bis, 380 bis.1, 380 ter, 383, 390, 391 bis c.p.c.) restanti norme sul giudizio di cassazione	Ai giudizi per i quali il ricorso risulta già notificato alla data dell'1 gennaio 2023 , ma non è ancora stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio Ai giudizi per i quali il ricorso sia stato notificato successivamente all'1 gennaio 2023
Nuova normativa sui procedimenti arbitrali	Ai procedimenti arbitrali instaurati dal 28 febbraio 2023
Tutte le altre disposizioni	Ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023

3. La proroga della disciplina emergenziale disposta dal d.l. n. 198 del 2022.

Il secondo intervento normativo del 29 dicembre 2022 riguarda la proroga dell'efficacia di alcune disposizioni introdotte durante l'emergenza pandemica da Covid-19, in materia di giustizia. In particolare, l'art. 8, comma 8, del d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, entrato in vigore il 30 dicembre 2022, stabilisce che, anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, le disposizioni di cui all'art. 221, comma 8, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, e di cui all'art. 23, commi 8 *bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9 *bis*, del d.l. n. 137 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 176 del 2020, n. 176, continuano ad applicarsi, rispettivamente, alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere

fino al 30 giugno 2023 e alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022.

La proroga, quindi, interessa solo tre norme emergenziali:

i) il comma 8 dell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, che consente al giudice, in luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 193 c.p.c., di disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico. Tale disposizione si era resa necessaria nel periodo emergenziale per consentire al giudice di sostituire con lo scambio di note scritte (c.d. udienza cartolare) anche l'udienza di conferimento dell'incarico al c.t.u., garantendo così il distanziamento sociale e limitando il rischio di diffusione del contagio;

ii) il comma 8 *bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 (limitatamente ai primi quattro periodi), afferente lo svolgimento dell'udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione. In base a tale disposizione, infatti, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 c.p.c., la Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria;

iii) il comma 9 *bis* dell'art. 23 del medesimo d.l. 137 del 2020, che riguarda il rilascio in forma telematica della formula esecutiva.

Il termine finale di efficacia delle tre suindicate disposizioni era stato fissato sino al 31 dicembre 2022, mentre, a seguito del d.l. 198 del 2022, risulta prorogato con riferimento alle udienze e alle camere di consiglio da svolgere fino al 30 giugno 2023, per le prime due, nonché con riferimento alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, per la terza.

La proroga delle prime due disposizioni in esame va necessariamente coordinata con la disciplina transitoria contenuta nell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, che, come si è visto nel precedente paragrafo, ha lo scopo di regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina del rito civile, tenuto conto sia dei procedimenti pendenti sia di quelli di nuova instaurazione, ed è stata oggetto di importanti modifiche proprio nello stesso giorno di entrata in vigore del decreto legge che ha disposto la proroga in questione.

In particolare, la proroga del comma 8 dell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020 va necessariamente coordinata con il comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, che, a

differenza del testo originario, ha anticipato all'1 gennaio 2023 la data in cui acquista efficacia il nuovo secondo comma dell'art. 193 c.p.c., disponendone l'applicabilità non solo ai giudizi di nuova instaurazione, ma anche a quelli pendenti alla data suindicata.

Analogamente, la proroga del comma 8 *bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 va necessariamente coordinata con il comma 6 dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022, in base al quale gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c. (e quindi anche quelli relativi all'udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione) si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Ed infatti, con riferimento al comma 8 dell'art. 221 citato, si è già detto della discrasia che la formulazione originaria dell'art. 35 del d.lgs. 149 del 2022 avrebbe determinato, considerato che la disciplina emergenziale era destinata a scadere il 31 dicembre 2022 ed il nuovo secondo comma dell'art. 193 c.p.c. avrebbe acquistato efficacia solo il 30 giugno 2023 e solo per i giudizi di nuova instaurazione. Era, quindi, dubbio se, nel periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2023, fosse possibile per il c.t.u. depositare in via telematica il giuramento ex art. 193 c.p.c., pur potendo il giudice sostituire anche l'udienza di conferimento dell'incarico con lo scambio di note scritte sin dall'1 gennaio 2023 ed anche con riferimento ai procedimenti pendenti.

Tale discrasia, come si diceva, è stata risolta con la nuova formulazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. Tuttavia, considerato che la modifica è intervenuta nel medesimo giorno in cui è stato prorogato il comma 8 dell'art. 221 del d.l. n. 34 del 2020, può porsi il problema di quale sia la finalità e l'ambito di applicazione di tale proroga, in relazione alla contemporanea anticipazione intervenuta.

Analoghi problemi si pongono con riferimento alla disciplina in tema di udienza pubblica in cassazione. Il legislatore delegato, infatti, è intervenuto sugli artt. 377, 378 e 379 c.p.c., modificando il termine (da 20 a 60 giorni) entro cui deve essere comunicata la data dell'udienza pubblica ed i termini per il deposito delle memorie illustrative del pubblico ministero (non oltre 20 giorni prima dell'udienza) e delle parti (non oltre 10 giorni prima); nonché prevedendo espressamente che l'udienza pubblica si svolge sempre in presenza (art. 379, comma 1, c.p.c.).

Il coordinamento tra il comma 8 *bis* dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 (la cui efficacia è stata prorogata sino al 30 giugno 2023) e l'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022 (in base al quale la nuova disciplina dell'udienza pubblica dinanzi alla Corte di cassazione si applica anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio) si rende necessario poiché la normativa emergenziale prevede che vengano trattati in camera di consiglio anche i ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica, sostituendo il contraddittorio in presenza con un contraddittorio esclusivamente cartolare: modalità di svolgimento che, invece, non è più consentita dalla riforma contenuta nel d.lgs. n. 149 del 2022.

Ed infatti, tenuto conto dell'accavallamento della proroga della disciplina emergenziale e dell'entrata in vigore della riforma del rito civile, si pone il problema di individuare la disciplina applicabile alle udienze pubbliche da svolgersi successivamente all'1 gennaio 2023, ma con decreto emesso sino al 31 dicembre 2023, nonché ai decreti emessi dall'1 gennaio 2023 per udienze da svolgersi sino al 30 giugno 2023. In particolare, si pone il problema se tali udienze debbano svolgersi necessariamente in presenza, secondo la nuova normativa, ovvero se debbano tenersi in camera di consiglio senza la presenza delle parti, secondo la disciplina emergenziale. Infatti, la disposizione del d.l. milleproroghe non è chiara al riguardo, limitandosi a stabilire che le disposizioni emergenziali in questione continuano ad applicarsi alle udienze e alle camere di consiglio *da svolgere* fino al 30 giugno 2023, e quindi prendendo in considerazione solo il momento di svolgimento dell'udienza, senza invece prevedere alcunché con riferimento al momento in cui tale udienza viene fissata.

Infine, anche per quanto riguarda la formula esecutiva digitale, si pone un problema di coordinamento tra la proroga del comma 9 *bis* dell'art. 23 del medesimo d.l. 137 del 2020 con le disposizioni del d.lgs. n. 149 del 2022, che hanno totalmente abrogato il rilascio della formula esecutiva da parte del cancelliere.

Il necessario coordinamento tra le discipline appare viepiù necessario, tenuto conto che il comma 8 dell'art. 8 del d.l. n. 198 del 2022 stabilisce che la proroga delle tre disposizioni emergenziali operi *"anche in deroga alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149 del 2022"* (inciso iniziale) e che le stesse *"continuano"* ad applicarsi *"fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022"* (inciso finale).

A tal riguardo, appare opportuno tener conto che nella Relazione illustrativa alla legge di conversione del d.l. n. 198 del 2022 si rappresenta che con il comma 8 dell'art. 8 si è inteso prorogare le disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d'ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva, disposizioni che cessavano di applicarsi a partire dal 31 dicembre 2022.

Si precisa, poi, che le disposizioni sulle modalità di giuramento del consulente tecnico d'ufficio e sul regime di attestazione dell'esecutività dei provvedimenti e degli altri atti che costituiscono titolo per l'esecuzione forzata sono state prorogate per evitare i rilevanti disagi applicativi per le cancellerie e per gli operatori, conseguenti all'intervallo temporale tra la cessazione della disciplina emergenziale e l'inizio di efficacia delle nuove norme previste dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Infine, con riferimento alla formula esecutiva digitale, la Relazione illustrativa precisa che l'inciso con cui si stabilisce che resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo n. 149 del 2022 è volto a chiarire che l'efficacia della norma è limitata fino al momento in cui avranno effetto le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 149 e, quindi (per la formula esecutiva digitale), fino al 28 febbraio 2023. Essa si applicherà dunque alle formule esecutive rilasciate fino al 28 febbraio 2023, mentre quanto alle formule esecutive da apporre a partire

dal 1° marzo 2023 si applicheranno gli articoli 3, comma 34, e 4, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n.149 del 2022 con i quali il rilascio della formula esecutiva da parte del cancelliere è stato del tutto abrogato.

(Red. Cecilia Bernardo)

Il Direttore Aggiunto
(Antonietta Scrima)

Il Direttore
(Maria Acierno)

ALLEGATI

Riferimenti normativi:

1. l. n. 206 del 26 novembre 2021
2. d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022
3. l. n. 197 del 29 dicembre 2022
4. d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022

Precedenti relazioni:

1. Relazione su novità normativa n. 111 del 25 novembre 2021
2. Relazione su novità normativa n. 96 del 6 ottobre 2022
3. Relazione su novità normativa n. 110 dell'1 dicembre 2022

Altro:

1. Relazione illustrativa alla legge di conversione del d.l. n. 198 del 2022